



# **TRATTAMENTO FISCALE DEI PREMI CORRISPOSTI PER I RISULTATI OTTENUTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE**

È dovuta la ritenuta alla fonte a titolo di imposta  
quando l'importo supera i 300,00 euro

## **CONTESTO NORMATIVO**

È stato pubblicato sulla GU l'articolo 6, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026 n.38 rubricato come "Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti" prevede che *"Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 73, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte"*.

L' esenzione è circoscritta al periodo **28 marzo 2026 – 31 dicembre 2026**, l'importo deve essere calcolato singolarmente per ogni percipiente. Qualora i singoli percipienti superino l'importo di euro 300,00, la ritenuta andrà applicata sull'intero importo.


## **SOGGETTI COINVOLTI**

Posto che il legislatore sembra essersi dimenticato della figura dei "tecnici", si ritiene siano comunque compresi stante il richiamo all'art. 36, c. 6 quater del D. Lgs. 36/21.

Pertanto gli enti sportivi possono corrispondere premi agli atleti ed ai tecnici che operano nel settore dilettantistico erogati per i risultati ottenuti nelle manifestazioni sportive dilettantistiche, così come definito dal D. Lgs. 36/2021.

ATTENZIONE, al superamento della soglia di euro 300,00, la tassazione va operata sull'importo totale percepito.

SI RICORDA CHE, il trattamento fiscale dei "premi" rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 30, secondo comma del DPR 600/73 e pertanto l'imposta versata è da ritenersi definitiva e non dovrà essere sottoposta ad ulteriore tassazione.



## **PERIODO DI RIFERIMENTO**

Per i premi corrisposti:

- dal 01.01.2026 al 27 marzo 2026: sono assoggettati alla ritenuta alla fonte del 20% su qualsiasi importo corrisposto
- dal 28 marzo al 31.12.2026 fino a 300,00 euro pro capite non si applica la ritenuta.

## **CONSIGLI PRATICI PER GLI ENTI SPORTIVI**

Le Associazioni e Società sportive in caso di erogazione dei premi dovranno:

- monitorare per ciascun soggetto percipiente l'ammontare cumulativo percepito dal 28.03.2026;
- a tal proposito, farsi rilasciare dal percipiente apposita autocertificazione nella quale viene attestato l'importo percepito fino a quel momento;
- se l'importo resta sotto la soglia dei 300,00 euro, non dovranno fare nulla;
- nel momento in cui viene superata tale soglia, andrà versata la ritenuta a titolo di imposta, sul totale dell'importo;
- l'eventuale ritenuta maturata andrà versata entro il 16 del mese successivo al pagamento del premio con il modello F24.

Si ricorda che i suddetti premi non vanno inseriti nelle Certificazioni Uniche ma andranno comunicati nel modello dichiarativo 770.